

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO DENOZZA

Seduta del 30/03/2021

FATTO

Parte ricorrente espone che:

Nel giugno 2013 ha stipulato il contratto di finanziamento con cessione del quinto numero ***751 (ex ***373), estinto anticipatamente nel giugno 2017 dopo il pagamento della rata n. 46, senza ricevere il completo rimborso degli oneri non goduti.

Dopo aver presentato reclamo, ha proposto ricorso chiedendo il rimborso degli interessi (in quanto a suo parere il contratto indica il criterio proporzionale anche per il rimborso degli stessi) e degli oneri commissionali secondo il criterio pro rata temporis, per € 2.914,35, oltre interessi, più Euro 250 a titolo di spese di difesa.

L'Intermediario ha asserito di aver rimborsato al Cliente Euro 1.870,10 a titolo di rimborso del premio assicurativo, quantificato come da indicazione della compagnia assicurativa (cfr. infra)

Nel merito, le clausole contestate dal Cliente sono state ritenute legittime dalla giurisprudenza costante dell'ABF e dei giudici ordinari.

L'Intermediario riferisce, inoltre, di non ritenere applicabile al caso di specie la sentenza della Corte di Giustizia sul cd. caso "Lexitor" per i seguenti motivi.

La sentenza "Lexitor", come la Direttiva 2008/48 che la stessa interpreta, non ha la cd. efficacia "orizzontale"; (ii) l'articolo 125 sexies del TUB, norma di attuazione della Direttiva 2008/48, non può essere interpretato nel senso indicato dalla sentenza cd. Lexitor", in quanto la norma italiana si riferisce ai costi "*dovuti per la vita residua del contratto*" e



quindi è limitato alle voci commissionali che remunerano prestazioni future rispetto all'estinzione anticipata.

Ancora, l'esecuzione acritica della sentenza *Lexitor* condurrebbe alla violazione di principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e di quello italiano quali la certezza del diritto, la tutela del legittimo affidamento degli intermediari (negli orientamenti pregressi dell'Arbitro, nelle indicazioni fornite dall'Autorità di Vigilanza, ecc.) e la ragionevolezza.

Poi (a) i principi affermati dalla stessa non si dovrebbero applicare ai contratti stipulati precedentemente; (b) la sentenza "Lexitor" non potrebbe applicarsi a costi fatturati da terzi, come per esempio proprio i costi di intermediazione.

Relativamente alla domanda per il rimborso pro quota degli interessi, gli stessi sono stati correttamente stornati in conformità al piano di ammortamento del prestito e non sussistono dubbi interpretativi del dettato contrattuale. In questo senso sarebbe inoltre la giurisprudenza dell'ABF e dei giudici ordinari. Inoltre, all'atto della sottoscrizione del contratto, è stata consegnata al cliente copia del piano di ammortamento e del prospetto di liquidazione del capitale residuo in corrispondenza di ciascuna rata contrattuale, sottoscritto per presa visione ed accettazione. In questo senso sarebbe anche la decisione del Collegio di Milano n. 14586/2020 ed ulteriori pronunce di altri Collegi.

Con riferimento alla commissione dell'intermediario del credito, l'Intermediario sostiene che le attività del medesimo sono limitate alla fase prodromica rispetto alla conclusione del contratto. Inoltre, rileva che l'eventuale assenza dall'Albo tenuto dall'OAM del nome dell'intermediario del credito non significa inabilitazione al servizio, ma soltanto che il detto intermediario del credito ha cessato la propria attività, con conseguente contestuale cancellazione dall'Albo. A tale commissione va quindi attribuita natura *up front*.

Data la sua natura seriale, non spetta il rimborso dei costi di difesa.

L'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Il Cliente allega il conteggio estintivo elaborato dopo la scadenza di 46 rate su 120 complessive. Allega inoltre la liberatoria che attesta l'estinzione del prestito, da cui risulta che l'estinzione del prestito è avvenuta integralmente con il TFR ricevuto dal datore di lavoro.

Il Collegio richiama anzitutto i principi generali applicabili al caso di specie: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *upfront* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere considerato *recurring*. (3) l'importo da rimborsare deve essere determinato secondo un criterio proporzionale (4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente.

Il Collegio ricorda poi che sulle questioni oggetto del presente ricorso si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia che è stata chiamata a rispondere al seguente quesito del giudice del rinvio: "*se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto*". La Corte ha premesso che sul piano normativo il citato articolo 16 "*letto alla*



luce del considerando 39¹ di quest'ultima, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione”.

Inoltre, osservando il contesto di riferimento, la Corte ha affermato che “..la direttiva 2008/48 .. mira a garantire un'elevata protezione del consumatore... Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate ... non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti”.

Dal momento che:

- *“l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto” e;*
- *per evitare “il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”, riducendo “al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”;*
- *considerato anche che è “molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”;*
- *avuto presente, infine, che “includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito” poiché “l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva ... prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito” e che “nel caso di un rimborso anticipato ..il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione.. di un nuovo contratto di credito”.*

la Corte ha statuito che *“occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.*

Successivamente nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ABF ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- ✓ *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- ✓ *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che:

“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Deriva da quanto sopra che ai fini della risoluzione della presente controversia la distinzione tra costi *upfront* e costi *recurring*, nei termini in cui si è consolidata nella giurisprudenza dell’ABF, continua ad essere rilevante. La disciplina rispettivamente applicabile alle due fattispecie si distingue per il fatto che mentre i secondi sono soggetti al rimborso secondo il criterio *pro rata temporis*, i primi sono anch’essi soggetti a rimborso, ma secondo il diverso criterio cui si è fatto or ora cenno.

Venendo all’esame del caso di specie, va anzitutto osservato con riferimento alle provvigioni per l’intermediario del credito, che risultano prodotti la fattura cumulativa del pagamento della provvigione in favore dell’agente intervenuto, col dettaglio dei rapporti a cui si riferisce la citata fattura (cfr. allegati alle CTD).

Secondo i più recenti orientamenti condivisi dai Collegi, ai fini della qualificazione della clausola dell’intermediario del credito, se l’attività svolta dallo stesso viene delimitata alla fase di perfezionamento del finanziamento, la provvigione va qualificata quale costo *up front*, indipendentemente dal soggetto concretamente intervenuto, poiché la clausola non può reputarsi priva di descrizione.

Nel complesso sulla base degli orientamenti espressi dai Collegi vanno classificate *upfront* le

Commissioni mandataria perfezionamento (lett.a) e le Provvigioni intermediario del credito (lett. c) mentre vanno considerate *recurring* le Commissioni mandataria gestione (lett.b)

In sede di conteggio estintivo, l’Intermediario ha rimborsato al Cliente € 390,28 della commissione di gestione (lett. b), secondo il criterio del *pro rata*.

In merito all’applicabilità del criterio del *pro rata temporis* alla restituzione degli interessi in base a quanto previsto nel contratto in caso di anticipata estinzione del finanziamento, gli orientamenti condivisi più recenti dei Collegi sono concordi che - per l’ambiguità della clausola - si applichi il criterio *pro rata temporis* anche per la restituzione della quota interessi, ai sensi dell’art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell’art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206



del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), quando, come nella specie, nel modulo SECCI allegato al contratto è previsto, da un lato, che gli interessi vadano restituiti con il criterio *pro rata temporis* e, dall'altro, che le rate del finanziamento sono calcolate secondo il piano di ammortamento alla francese.

Nel caso di specie risulta prodotto dall'intermediario (vedi in allegato alle CTD) il piano di ammortamento del prestito che evidenzia gli interessi, non sottoscritto dal Cliente, ed un prospetto di liquidazione, sottoscritto dal Cliente "per accettazione", che indica solo la quota capitale residuo (e non anche la quota interessi) dovuta dopo ciascuna rata di rimborso.

In merito a fattispecie analoghe va ricordato che a favore del rimborso degli interessi con il criterio *pro rata temporis* nel caso, come quello in esame, in cui risultano prodotti in atti il piano di ammortamento non sottoscritto dal cliente e il prospetto di liquidazione sottoscritto, si è pronunciato il Collegio Milano nelle Decisioni nn. 23481 del 22.12.2020 e 3820 del 16.2.2021 (la Decisione n. 14586/2020, citata dall'intermediario, di rigetto della stessa domanda, riguardava il diverso caso di esistenza di un piano di ammortamento del prestito sottoscritto dal ricorrente). Da tali precedenti il Collegio non ritiene di doversi discostare.

In materia di rimborso dei premi assicurativi, il contratto sottoscritto dal cliente rinvia alle formule attuariali contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

Secondo l'orientamento condiviso tra i Collegi, va riscontrato se il cliente è stato messo nelle condizioni di avere "ex ante" piena cognizione dell'esistenza di un criterio alternativo al *pro rata temporis* per il rimborso del premio assicurativo non goduto.

Più in particolare, per l'applicazione del criterio contrattuale previsto per il rimborso del premio assicurativo e degli oneri non maturati, è sufficiente il ricorrere di una delle seguenti condizioni: autonoma sottoscrizione da parte del cliente del Piano annuale di rimborso; allegazione del piano stesso da parte del ricorrente; formula di calcolo relativa alla retrocessione del premio assicurativo non goduto già contenuta nel contratto di finanziamento; allegazione delle condizioni generali di polizza (contenenti la formula di calcolo e aventi data coerente con quella di stipula del prestito) di cui risulti la dichiarazione sottoscritta dalla parte ricorrente di averne ricevuto copia.

L'intermediario ha prodotto copia delle CGA (versione marzo 2013) e dei moduli di adesione alle coperture, che risultano debitamente sottoscritti dal cliente. Il cliente ha quindi dichiarato anche di aver ricevuto e preso visione di quanto contenuto nelle CGA, tra cui anche i criteri di rimborso dei premi.

Secondo le più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi si applicano perciò le condizioni di polizza, richiamate nel contratto di finanziamento, in quanto tali condizioni indicano il criterio di rimborso, sebbene non indichino anche la formula di calcolo.

L'intermediario ha prodotto la quantificazione del rimborso fatta comunicata della compagnia assicurativa, accompagnata dalla conferma che il rimborso è stato effettuato.

Il Cliente non ha confermato l'incasso della somma. L'intermediario ha prodotto la quantificazione del rimborso fatta comunicata della compagnia assicurativa.

Pur in assenza della conferma esplicita dell'incasso da parte del Cliente, si rileva che nel ricorso la richiesta economica del Cliente è già al netto "*di quanto provvederà a rimborsare l'Intermediario a titolo di premio non goduto*" (cfr. tabella di calcolo infra). Detto importo verrà perciò considerato come rimborsato.

Applicando ora ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo indicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19) e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in



corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato.

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 24.655,70	Tasso di interesse annuale	6,90%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	285,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	61,67%
Data di inizio del prestito	01/09/2013	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	41,41%

rate pagate	46	rate residue	74	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissione perfezionamento (a)				632,70	Upfront	41,41%	261,99		261,99
Commissione gestione (b)				632,70	Recurring	61,67%	390,17	390,28	-0,11
Commissione intermediario del credito (c)				684,00	Upfront	41,41%	283,23		283,23
Premi assicurativi (lett. g e h)				3.308,61	Criterio contrattuale		1.870,10	1.870,10	0,00
Interessi				9.544,30	Recurring	61,67%	5.885,65	3.952,43	1.933,22
								TOTALE:	2.478,33

Campi da valorizzare

Il totale della tabella deve essere arrotondato in base alle disposizioni vigenti a € 2478,00. Non può essere accolta la domanda relativa al rimborso delle spese di difesa stante la natura del giudizio avanti all'ABF e la serialità del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.478,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA